

La ricorrente osserva che la differenza tra l'importo dovuto dalla Grecia alla OA/OAS, così come valutato approssimativamente nella decisione della Commissione 2003/372/CE ⁽¹⁾, e il risarcimento dei danni accordato alla OA/OAS dalla pronuncia 20 dicembre 2006 rappresenta un vantaggio concesso alla società ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. A parere della ricorrente, la concessione di tale vantaggio è imputabile alla Grecia, poiché la Corte arbitrale ha agito in qualità di organo dello Stato.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare la denuncia pervenuta in maniera diligente e imparziale, al fine di adottare una decisione che dichiarasse che le misure statali non costituivano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, ovvero che tali misure dovevano essere qualificate come aiuti ai sensi della suddetta disposizione, ma che erano compatibili con il mercato interno in forza dell'art. 87, nn. 2 e 3, CE, ovvero di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

La ricorrente afferma altresì che il periodo di sette mesi intercorso tra la sua denuncia e la successiva diffida è stato irragionevolmente lungo, e che l'inerzia della Commissione durante tale periodo è fonte di responsabilità per omissione, ai sensi dell'art. 232 CE.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/372/CE, sull'aiuto concesso dalla Grecia alla compagnia Olympic Airways (notificata con il numero C(2002) 4831) (GU 2003, L 132, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 da Nikos Giannopoulos avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 20 settembre 2007, causa F-111/06, Nikos Giannopoulos/Consiglio

(Causa T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica il 20 settembre 2007, nella causa F-111/06;

- accogliere le conclusioni di annullamento e di risarcimento del danno presentate dal ricorrente in primo grado;
- condannare il convenuto in primo grado a tutte le spese riguardanti il ricorso di annullamento e l'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce motivi vertenti su una carenza di motivazione e su errori manifesti di valutazione nella risposta data dal Tribunale al primo motivo, riguardante la violazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto invocata dal ricorrente nell'ambito del procedimento di primo grado.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2007 — Huta Buczek/Commissione

(Causa T-440/07)

(2008/C 22/95)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polonia) (rappresentante: D. Szlachetko-Reiter, consigliere giuridico)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek;
- in via subordinata annullare gli artt. 1, 3, n. 1 e 3, n. 3, della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek, nella parte in cui la Commissione ingiunge di procedere al recupero presso la società Huta Buczek sp. z o.o.;
- annullare gli artt. 4 e 5 della decisione della Commissione 23 ottobre 2007 concernente l'aiuto di Stato n. C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordato dalla Polonia a favore del produttore di acciaio Grupy Technologie Buczek, nella parte in cui essa riguarda l'ingiunzione di recupero presso la Huta Buczek sp. z o.o.;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle domande oggetto del ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti addebiti:

- violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, a causa dell'assunto, ad avviso della ricorrente, erroneo che l'aiuto crea una situazione incompatibile con l'esistenza in capo alla società Technologie Buczek S.A. di ritardi di pagamento verso la mano pubblica. La ricorrente fa valere che un'asserzione siffatta della Commissione risulta dall'errata supposizione che gli organi di diritto pubblico avrebbero omesso di procedere all'esecuzione forzata contro la società Technologie Buczek S.A. La violazione dell'art. 88, n. 2, e dell'art. 87, n. 1, CE, risulterebbe anche dall'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero di un aiuto considerato incompatibile col mercato comune, benché la Polonia non abbia accordato alcun aiuto per l'importo indicato nella decisione né alla società Technologie Buczek S.A., né al gruppo Technologie Buczek, nonché dalla fissazione di un importo di recupero dell'aiuto, di entità arbitraria, senza fondamento normativo e giustificazione economica. La ricorrente avanza l'ulteriore argomento che costituiscono violazione dell'art. 88, n. 2 e dell'art. 87, n. 1, CE, l'ingiunzione allo Stato polacco di procedere al recupero dell'aiuto presso la società Huta Buczek sp. z o.o. nonostante l'assenza di basi per la supposizione che tale società potrebbe essere uno dei beneficiari di fatto dell'aiuto accordato alla società Technologie Buczek S.A. e nonostante il fatto che tale aiuto non le sia stato erogato, nonché la constatazione che beneficiari di fatto del presunto aiuto sarebbero esclusivamente la società Huta Buczek sp. z o.o. e Buczek Automotive sp. z o.o., sebbene le stesse abbiano fruito soltanto di una parte del patrimonio della società Technologie Buczek S.A.;
- violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 253 CE ed all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali a causa di: assenza della dovuta motivazione della decisione che permetterebbe alla ricorrente di stabilire i motivi dell'adozione della decisione e, conseguentemente, emanazione di una decisione dal contenuto incomprensibile per la ricorrente, nonché determinazione errata ed insufficiente delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della causa;
- violazione dell'art. 5, terzo comma, CE, nonché del principio di proporzionalità derivante dall'imposizione alla società Huta Buczek sp. z o.o. di un obbligo di rimborso dell'aiuto benché tale atto non sia né appropriato né necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Trattato; in particolare, non si giustifica con la necessità di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune;
- violazione del principio della certezza del diritto per: imposizione alla controparte di un soggetto avente arretrati di pagamento verso organi pubblici di un obbligo di rimborso di un aiuto che non ha mai ricevuto e di cui non ha mai fruito; fissazione in maniera arbitraria, secondo la ricorrente, del rapporto in cui i soggetti del gruppo Technologie Buczek S.A. potrebbero aver fruito del presunto aiuto accordato; violazione del diritto di proprietà a causa dell'ingiunzione di recupero di parte di un aiuto di Stato presso un soggetto che non ha mai ricevuto qualsivoglia aiuto né ne è mai stato di fatto beneficiario; abuso di potere a causa dell'emanazione di una decisione per un obiettivo diverso dalla soppressione di un aiuto incompatibile col mercato comune.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 2006 — Microsoft/Commissione

(Causa T-271/06) ⁽¹⁾

(2008/C 22/96)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 294 del 2.12.2006.